

**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati

**Dott. Pier Paolo Lanni** **Presidente**

**Dott. Luigi Pagliuca** **Giudice Rel**

**Dott. Cristiana Bottazzi** **Giudice**

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 634/23 rg e promosso da

con l'avv.

**opponente**  
contro

con l'avv.

**opposta**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

– sostenendo di avere svolto dapprima attività di agente sportivo (sulla base di n. 7 contratti di rappresentanza stipulati tra il 28.8.16 e il 20.1.19 per il trasferimento o il tesseramento dei giocatori , , , , , , e ) e quindi di consulente per il calcio mercato (in forza di scrittura privata a partire dal 1.1.19 e sino al 30.6.21) su incarico di , aveva chiesto di essere ammesso al passivo per i seguenti importi:

- euro 1.940.000,00 in linea capitale con il privilegio di cui all'art. 2751bis, nn. 2 o 3 cc, quanto all'attività di agente sportivo;
- euro 1.297.297,20 in linea capitale con il privilegio di cui all'art 2751bis, n. 2 cc, quanto all'attività di consulente per il calcio mercato;
- euro 37.623,29 per interessi in via privilegiata (per estensione ex art 2749 cc) sugli importi capitali di cui sopra;



- euro 336.507,72, in chirografo, per la parte di attività quale consulente non compresa nel biennio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 cc e relativi interessi.

Con il provvedimento opposto il Giudice delegato:

- quanto all'attività di agente sportivo, ha ammesso al passivo il minor importo di euro 1.760.000,00 in linea capitale (ritenendo dotati di data certa i contratti e comprovata l'attività svolta solo relativamente a sei rapporti di rappresentanza, con esclusione di quello inerente al calciatore ) e di euro 6.896,40 per interessi. Il tutto in chirografo (ritenendo che quella svolta dal fosse stata semplice attività di intermediazione, per la quale non spettava il privilegio richiesto);
- quanto all'attività di consulente, ha totalmente escluso il credito, ritenendo in primo luogo che il contratto del 1.1.19 avesse in realtà ad oggetto attività propria dell'agente sportivo, sicché lo stesso doveva ritenersi nullo ai sensi dell'art. 1, comma 373 Legge 205/17, non essendo più iscritto a quella data il nell'apposito registro nazionale presso il o presso la . In ogni caso, nel merito, riteneva il GD che non fosse adeguatamente comprovato l'effettivo svolgimento di un'utile attività relativamente ai contratti asseritamente conclusi per il tramite dell'opponente e che, comunque, non potesse essere riconosciuto il privilegio stante l'attività di mera messa in relazione delle parti svolta dall'istante.

Con l'opposizione il non ha contestato l'esclusione del credito di euro 180.000,00 relativo al calciatore (sicché sul punto è calato il giudicato endofallimentare), mentre per il resto ha insistito in via principale per l'ammissione di tutte le pretese con il privilegio richiesto come da insinuazione al passivo o, in subordine, quantomeno per il riconoscimento anche della pretesa relativa all'attività di consulenza in chirografo.

A sostegno dell'opposizione il ha, in sintesi, affermato che (come sostenuto anche da precedenti di merito citati nell'atto introduttivo) l'attività dell'agente sportivo non sarebbe limitata a quella di mera intermediazione ai fini della conclusione di un contratto di trasferimento di un calciatore (e, quindi, non potrebbe essere equiparata a quella del mediatore tipico o atipico/unilaterale, anche in ragione del fatto che l'agente sportivo cura solo gli interessi della parte che gli ha conferito il mandato e, quindi, non agisce in posizione di terzietà ed indipendenza) ma avrebbe un contenuto più ampio tale da consentire di qualificarla d'opera professionale, con conseguente sussistenza del privilegio di cui all'art 2751bis, n. 2 cc; che a maggior ragione dovrebbe essere considerata attività d'opera professionale, con diritto al privilegio, quella di consulente per il calcio mercato svolta dal a partire dal gennaio 2019; che per tale

attività di consulenza non era richiesta l’iscrizione nell’elenco dei procuratori sportivi presso la o il , sicché non ricorreva l’ipotesi di nullità ritenuta dal GD; che l’opponente aveva effettivamente svolto l’attività di consulenza a favore di dal 1.1.19 al 30.6.21, come risultava dalla documentazione prodotta e come l’opponente si offriva comunque di comprovare a mezzo di deposizioni testimoniali.

Il ha chiesto il rigetto dell’opposizione con integrale conferma del provvedimento del GD sostenendo, in particolare, che l’attività dell’agente sportivo sarebbe equiparabile a quella del mediatore atipico/unilaterale, con conseguente insussistenza del privilegio richiesto; che anche l’attività svolta dal in forza della scrittura privata del 1.1.19 (peraltro, priva di data certa), a dispetto del *nomen* attribuito al contratto dalle parti, sarebbe consistita in quella propria dell’agente sportivo, con conseguente nullità del rapporto per le ragioni evidenziate dal GD o, quantomeno, perché si sarebbe trattato di contratto concluso in frode alla legge (in quanto finalizzato ad aggirare le limitazioni poste dal legislatore allo svolgimento dell’attività di agente sportivo); che, in ogni caso, in relazione all’attività di procuratore sportivo non spetterebbe il privilegio ex art. 2751bis c. 2 cc essendosi conclusa tale attività del nel gennaio 2019, quindi prima del biennio anteriore alla declaratoria di fallimento intervenuta in data 24.6.2022; che il credito dell’opponente relativo alla consulenza si sarebbe comunque prescritto ai sensi dell’art. 2950 cc o, almeno, ai sensi dell’art. 2955 n. 2 cc.

L’opposizione è infondata.

In primo luogo, va evidenziato che, non avendo il fallimento proposto opposizione avverso il provvedimento del GD, deve ritenersi calato il giudicato endofallimentare anche in merito all’ammissione del al passivo per l’importo di euro 1.760.000,00 in relazione all’attività di procuratore sportivo svolta ai fini del trasferimento dei calciatori , , , , , e .

Di conseguenza, non possono più essere oggetto di contestazione in questa sede l’effettiva sussistenza del rapporto contrattuale tra l’opponente e , che tale rapporto avesse il contenuto precisato nei relativi contratti (docc. da 2 a 7 di parte opponente) e che il avesse effettivamente svolto con esito proficuo e utile l’attività finalizzata all’acquisto/cessione dei predetti calciatori, maturando il diritto al compenso (sicché sono irrilevanti e non devono perciò essere scrutinate le eccezioni – sollevate dal fallimento - di carenza di data certa dei contratti di rappresentanza, di loro inefficacia per tardiva trasmissione alla oltre il termine di 20 giorni previsto dal Regolamento Agenti del 2015 e di nullità di quelli sottoscritti in



relazione ai calciatori e nel gennaio 2019 quanto il era già cancellato dal Registro agenti).

Per quanto attiene all'attività svolta dal in qualità di agente sportivo in forza dei sei contratti di rappresentanza, quindi, resta da trattare (in quanto oggetto dell'opposizione del ) solo la questione inerente alla natura chirografaria o privilegiata della pretesa creditoria come sopra definitivamente ammessa al passivo.

Come correttamente evidenziato dal fallimento, all'epoca della stipula di tali contratti era in vigore il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo emanato dalla nel 2015 (doc. 2 di parte opposta, d'ora in poi solo il Regolamento), di sicura applicazione ai rapporti per cui è causa anche perché richiamato nei singoli contratti ( *“il presente contratto di rappresentanza è stipulato tra le parti con espresso riferimento al Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della”* ).

Il Regolamento definisce il Procuratore sportivo come *“il soggetto che...professionalmente o anche non professionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati”*.

Il successivo art. 2 precisa poi che l'attività del procuratore è finalizzata *“Alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva”*, nonché *“Alla conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due Società Sportive”*.

Come può notarsi, secondo le definizioni e previsioni del Regolamento, l'attività del Procuratore sportivo si caratterizza soprattutto per l'assistenza che, su specifico mandato della Società o del calciatore, lo stesso presta al fine di procurare l'intesa tra le parti per il trasferimento del giocatore da una Società ad un'altra e per la conclusione o risoluzione del rapporto lavorativo del calciatore con un Società Sportiva.

Trattasi, quindi, senz'altro di attività di intermediazione finalizzata a procurare l'intesa e l'accordo tra le parti (Società/Società quanto alla cessione del diritto alle prestazioni sportive; Società/calciatore quanto alla conclusione/risoluzione del rapporto di lavoro sportivo), implicante anche – e necessariamente – la discussione e l'intesa in merito ai profili economici (prezzo di cessione, stipendio del calciatore, modalità di pagamento, diritti di opzione e simili).

E, sotto questo profilo, anche in ragione del fatto che il Regolamento del 2015 prevede che tale attività possa essere svolta anche solo occasionalmente, senza alcun titolo di studio minimo o



particolare qualifica professionale (all'epoca e sino al 2018 per iscriversi al Registro Agenti era sufficiente solo pagare l'iscrizione annuale di euro 250,00) e pure da semplici parenti del calciatore, non vi è dubbio che si tratti di attività essenzialmente di tipo materiale e non certo di tipo intellettivo in senso stretto (ossia implicante, quantomeno, la risoluzione di questioni complesse, per affrontare le quali sia necessaria una specifica preparazione in una determinata disciplina giuridica, economica o simili).

Certamente, poiché lo stesso Regolamento afferma in generale che il Procuratore sportivo presta *“assistenza”* alla Società o al calciatore ai fini della stipula dei contratti di trasferimento di cui si è detto, la prestazione richiesta all'Agente sportivo potrebbe risultare in concreto ben più complessa e caratterizzarsi, quindi, anche per l'assolvimento di compiti non limitati alla messa in relazione delle parti e alla definizione dei termini economici del trasferimento, ma anche ad una consulenza (inerente, ad esempio, le specifiche clausole da inserire nei contratti, che non riguardino solo la quantificazione del prezzo e le sue modalità di pagamento; i profili fiscali, economici e patrimoniali da considerare per valutare la sostenibilità del costo da affrontare e le conseguenze sul bilancio della società, etc) di più ampia portata e non strettamente limitata a quella, invero basilare, che può essere fornita da un qualsiasi intermediario o mandatario, anche privo di competenze specifiche, che aiuti un soggetto a concludere una transazione (e che, pertanto, non può godere del privilegio di cui all'art. 2751bis, n. 2 cc).

Pertanto, come già evidenziato da questo Tribunale con decreto n. 3144 in data 30.6.23-11.7.23 in questo stesso fallimento e in fattispecie analoga a quella qui in esame, deve ritenersi in generale che *“l'attività demandata al procuratore sportivo ha una natura composita, in cui si ravvisano sia elementi riconducibili ad una forma di mediazione unilaterale (nella misura in cui tale attività riguarda l'adoperarsi per mettere in contatto le parti ai fini della conclusione dell'affare), sia elementi più propriamente relativi ad un'attività di consulenza professionale (assistenza nelle trattative e nella definizione dei contenuti del contratto), senza che sia possibile, almeno sul piano astratto, individuare la prevalenza dell'una o dell'altra tipologia di attività”*.

Pertanto, per verificare se il privilegio possa essere riconosciuto dovrà essere valutato il singolo caso concreto e conseguentemente:

- il privilegio non potrà essere riconosciuto nel caso in cui l'attività del procuratore sia consistita in quella – essenzialmente materiale - finalizzata a trovare l'intesa tra le parti in merito alla conclusione del trasferimento (anche per quanto attiene ai profili economici) e la consulenza a tal fine prestata si sia limitata a quella inerente, oltre alla opportunità di



concludere il trasferimento ed alla convenienza delle condizioni economiche proposte, alla risoluzione di questioni giuridiche od economiche di non particolare rilievo, per la risoluzione della quali non siano necessarie particolari competenze (ma solo l'esperienza maturata *“sul campo”* nella trattazione di simili affari);

- il privilegio dovrà invece essere riconosciuto nel caso in cui, invece, la prestazione del procuratore sportivo si sia caratterizzata – oltre che per l'essenziale profilo inerente all'intermediazione per la conclusione dell'affare – anche per la prestazione di un'attività di consulenza qualificata a più ampio raggio, che abbia implicato la risoluzione di questioni complesse e non affrontabili da qualsiasi soggetto dotato di esperienza nel settore. Detto altrimenti, l'attività di consulenza, seppur finalizzata e strumentale a quella di intermediazione, nella valutazione complessiva dell'*“agere”* del procuratore deve assumere valenza preponderante o, comunque, qualificante la prestazione, in modo da poter escludere che si tratti di semplice attività materiale di intermediazione non meritevole del privilegio richiesto (e, sotto questo profilo, equiparabile a quella propria del mediatore – anche unilaterale – al quale il privilegio in esame è comunamente non riconosciuto).

Ciò precisato e venendo a trattare il caso concerto, rileva il Collegio che sulla scorta delle stesse allegazioni del debba ritenersi senz'altro prevalente l'attività di intermediazione svolta dall'opponente, con conseguente impossibilità di riconoscere il privilegio richiesto.

Invero, i capitoli di prova indicati dall'opponente (da 1 a 37) e finalizzati a dimostrare l'attività in concreto svolta in esecuzione dei contratti di rappresentanza (corrispondenti alle sue allegazioni in fatto) se ammessi e confermati dai testi indicati comproverebbero esclusivamente che il aveva avuto incontri (sia in Italia che all'Estero) e scambi telematici, anche plurimi, con i Presidenti, i Direttori sportivi, il Procuratore sportivo del calciatore e lo stesso calciatore finalizzati a procurare, a seconda dei casi, l'acquisto o la cessione di un determinato calciatore all'

, nonché che l'opponente aveva valutato e discusso insieme al Presidente dell'

, a seconda dei casi, le condizioni economiche del trasferimento o dell'acquisto del calciatore, le modalità di pagamento del prezzo, l'entità dello stipendio da riconoscere al calciatore, la durata del rapporto, l'entità degli importi da riconoscere al procuratore del calciatore e simili profili.

Si tratta, per quanto sopra osservato, di attività tutta riconducibile a quella di intermediazione in senso stretto, ivi compresa quella attinente alla consulenza (elementare e coessenziale a quella di intermediazione) prestata al proprio mandante in merito alla determinazione del prezzo e delle condizioni economiche in senso stretto del trasferimento.



In alcuni capitoli si fa riferimento ad un'attività di consulenza estesa più in generale alla determinazione delle clausole da inserire nel contratto (cfr cap. 4 in relazione al calciatore , nonché cap. 26 quanto al calciatore ) ma, in mancanza di precisazione del contenuto di tali clausole, non è possibile appurare la portata di tale consulenza e verificare se, almeno in tali casi, l'attività svolta avesse ecceduto quella di semplice intermediazione.

Come anticipato, quindi, rispetto al credito di euro 1.760.000,00 relativo ai sei contratti di rappresentanza va confermata l'ammissione al passivo in chirografo.

E, di conseguenza, va parimenti confermata l'ammissione solo al chirografo degli interessi maturati su tale importo sino alla data del fallimento per euro 6.896,40 (la cui corretta quantificazione non è oggetto di contestazione), come disposto dal GD.

Quanto alla pretesa relativa all'attività di consulenza, va in primo luogo rigettata l'eccezione di carenza di data certa del contratto del 1.1.19 (doc. 8 di parte opponente) sollevata dal fallimento.

Invero, perché il contratto sia opponibile alla procedura è necessario che lo stesso sia dotato di data certa che ne comprovi la formazione in momento anteriore alla declaratoria di fallimento.

E nella fattispecie è la stessa parte opposta a riconoscere (cfr pagina 25 della memoria di costituzione) che il contratto ha acquisito data certa quantomeno a partire dal 3.2.21 (momento in cui l'avv. Dal Zuffo aveva inviato il documento a se stessa via PEC: cfr doc. 28 di parte opponente), quindi da momento anteriore alla declaratoria di fallimento.

Quanto al merito, come già evidenziato, l'opponente sostiene che quella svolta in esecuzione del contratto del 1.1.19 sarebbe stata attività diversa da quella propria del procuratore sportivo (con conseguente non necessità di iscrizione all'Elenco agenti e piena validità del contratto), mentre il fallimento afferma che il avrebbe di fatto continuato a svolgere anche dal 2019 in avanti la medesima attività di procuratore sportivo a favore di (sicché, in mancanza di iscrizione dell'opponente all'Elenco agenti, il contratto sarebbe nullo, come già ritenuto dal GD).

Osserva in proposito il Collegio che, a fronte di una normativa di legge che già nel 2019 prevedeva per l'esercizio della attività di procuratore sportivo la necessaria iscrizione all'Elenco agenti sportivi (a pena di nullità del contratto), conseguibile previo superamento di una prova abilitativa di idoneità e dovendo essendo in possesso quantomeno di un diploma di istruzione di secondo grado e di altri requisiti soggettivi (cfr art. 1, c. 373 legge 205/17; DPCM 23.3.18 e regolamento n. 1596 del 10.7.18), per non incorrere in violazioni di legge non è sufficiente attribuire al contratto stipulato con una Società o un calciatore un diverso *nomen juris* (senza operare riferimenti alla figura del



procuratore sportivo ovvero al Regolamento Agenti) ma è ovviamente necessario che l'attività in concreto svolta in esecuzione di tale contratto sia del tutto difforme da quella propria del procuratore sportivo, posto che altrimenti le limitazioni di legge sarebbero facilmente aggirabili e sarebbe frustrata la finalità, evidentemente perseguita dal legislatore a partire dalla legge 205/17, di garantire che le attività di intermediazione nella compravendita dei calciatori siano gestite da soggetti dotati della necessaria competenza e di irreprerensibile condotta.

Di conseguenza, nel caso in cui dovesse essere appurato che un determinato soggetto, non iscritto all'Elenco agenti, ha svolto in concreto l'attività propria del procuratore sportivo in esecuzione di un determinato contratto, dovrebbe ritenersi che proprio tale attività, secondo l'intenzione delle parti (che, come noto, va accertata senza limitarsi al senso letterale delle parole, ma tenendo conto anche del loro comportamento complessivo, anche in esecuzione del contratto: cfr art. 1362 cc), costituisse il reale oggetto (e quindi anche la causa concreta) del contratto che, pertanto, dovrebbe ritenersi nullo per contrasto con il disposto dell'art. 1, c. 373 legge 205/17.

Ebbene con il contratto del 1.1.19 era stato previsto che l'attività demandata al — qualificato come consulente - avrebbe dovuto consistere nel *“monitoraggio del mercato calcistico internazionale al fine di promuovere le cessioni e le acquisizioni di calciatori, nonché di assistere la Società, ove richiesto da quest'ultima, nelle relative operazioni”*.

Come può notarsi già solo le previsioni contrattuali, seppur con terminologia generica, evocano un'attività demandata all'opponente consistente comunque nella intermediazione nella compravendita di calciatori (*“promuovere le cessioni e le acquisizioni di calciatori”*), con previsione espressa — peraltro — della possibilità di prestare assistenza diretta alla Società nelle relative operazioni di trasferimento (e, quindi, di concretamente trattare e discutere le condizioni, anche economiche, delle singole operazioni).

Già le pattuizioni contrattuali, quindi, descrivono un'attività che, per quanto osservato, è in realtà quella propria del procuratore sportivo (la differenza starebbe nel fatto che, in questo caso, l'incarico di procuratore sportivo sarebbe stato conferito per un numero *ex ante* non predeterminato di trasferimenti di calciatori, con pattuizione di un compenso fisso e predeterminato. Il che, peraltro, contrasta con il Regolamento Agenti, il quale impone che il procuratore riceva uno specifico mandato dalla Società per ogni singolo calciatore da acquistare o cedere ad altra società).

E tale conclusione trova definitiva e decisiva conferma nelle stesse allegazioni dell'opponente, posto che anche in questo caso le comunicazioni mail o prodotte (docc. da 10 a 27 e da 77 a 80 dell'opponente) e tutti i capitoli di prova (capp. 38 ss) finalizzati a comprovare le

prestazioni svolte dal in esecuzione del contratto del 1.1.2019 fanno riferimento ad attività che, per quanto in precedenza osservato, devono ritenersi proprie della figura del procuratore sportivo (anche nei capitoli in esame – al pari di quelli indicati in relazione all’attività di procuratore sportiva svolta *ante* 2019 – si fa riferimento a plurimi incontri e comunicazioni telematiche dell’opponente con calciatori, procuratori sportivi, allenatori, direttori sportivi, presidenti di altre Società, presidente dell’ , tutti finalizzati alla cessione o alla vendita di determinati calciatori e alla definizione delle condizioni economiche del trasferimento. E lo stesso emerge dal tenore della messaggistica mail e con direttori sportivi o Presidenti di altre società).

Deve quindi ritenersi dimostrato che, come sostenuto dal fallimento, con il contratto del 1.1.19 al fosse stato conferito il compito di svolgere per conto e su incarico di la medesima attività di procuratore sportivo svolta in precedenza in forza di specifici mandati e non certo attività del tutto diversa, per la quale non fosse necessaria la iscrizione nell’Elenco Agenti.

Ne deriva la nullità di tale contratto per contrasto con il disposto dell’art. 1, c. 373 legge 205/17, con conseguente insussistenza (per tale assorbente ragione e con assorbimento di tutte le ulteriori contestazioni ed eccezioni sollevate dal fallimento) del diritto dell’opponente al corrispettivo richiesto.

Anche sul punto, quindi, il provvedimento del GD va integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’opponente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (con applicazione dei valori medi ed esclusa la fase istruttoria, non essendo state assunte prove costituende).

### P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l’art. 99 l.f., così provvede:

- rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma integralmente il provvedimento del Giudice delegato;
- condanna al pagamento a favore del della somma € 20.357,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite.



Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 24.7.2024

**Il Giudice est.**

**dott. Luigi Pagliuca**

**Il Presidente**

**dott. Pier Paolo Lanni**

